



REGIONE PUGLIA

Deliberazione della Giunta Regionale

N. **1525** del 06/11/2023 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: FOP/DEL/2023/00024

OGGETTO: Approvazione delle nuove “Linee Guida per lo svolgimento degli esami e per il rilascio della certificazione di specializzazione tecnica superiore (IFTS)”.

L'anno 2023 addì 06 del mese di Novembre, si è tenuta la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti:	Sono assenti:
Presidente Michele Emiliano	Assessore Alessandro Delli Noci
V.Presidente Raffaele Piemontese	
Assessore Rosa Barone	
Assessore Sebastiano G. Leo	
Assessore Gianfranco Lopane	
Assessore Anna G. Maraschio	
Assessore Anna Maurodinoia	
Assessore Rocco Palese	
Assessore Donato Pentassuglia	
Assessore Giovanni F. Stea	

Assiste alla seduta: la Segretaria Generale Dott.ssa Anna Lobosco



REGIONE PUGLIA

**Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e
Formazione
SEZIONE FORMAZIONE**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Codice CIFRA: FOP/DEL/2023/00024

OGGETTO: Approvazione delle “Linee Guida per lo svolgimento degli esami e per il rilascio della certificazione di specializzazione tecnica superiore (IFTS)”.

L'Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale, Sebastiano Leo, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore Gabriele Di Palma e dalla funzionaria P.O. Rossana Ercolano e confermata dalla Dirigente della Sezione Formazione, Monica Calzetta, riferisce quanto segue.

VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009;

VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET) del 18 giugno 2009;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), OJ L 119, 4.5.2016;

VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente;

VISTA la Decisione C(2015)5854 del 13/08/2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale" ed i successivi decreti di attuazione;

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005 n. 76, recante la "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53";

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

VISTA la legge del 27 dicembre 2006 n. 296 articolo 1, comma 622, che prevede l'innalzamento a 10 anni dell'obbligo di istruzione, come modificata all'articolo 64, comma 4 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTA la legge 2 aprile 2007 n. 40, che con particolare riferimento all'articolo 13, comma 1 quinquies, contempla l'adozione di Linee Guida, in Conferenza Unificata, per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnici e professionali ed i percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali, di competenza delle Regioni, compresi in apposito Repertorio nazionale;

VISTO il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n. 139, relativo al regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, che prevede, tra l'altro, "l'equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell'identità dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricula dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio";

VISTO art. 64, co. 4 bis della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, che prevede che l'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di leFP diventati ordinamentali;

VISTO Il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 27 gennaio 2010 n.9, di adozione del modello di certificazione dei saperi e delle competenze acquisiti dagli studenti nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione;

VISTA la Legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita";

VISTO il D. Lgs. 16 gennaio 2013, n.13 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.";

VISTO il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con MIUR, del 30 giugno 2015 "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.";

VISTO il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'8 gennaio 2018 riguardante l'istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

VISTO il D.M. 5 gennaio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, sulle "Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze";

VISTA la Legge Regionale 7 agosto 2002, n. 15 "Riforma della Formazione Professionale" pubblicata sul BURP n. 104 del 09/08/2002 e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2273 del 13 novembre 2012 "Indirizzi generali per la creazione del Sistema Regionale delle Competenze e istituzione del Comitato Tecnico regionale";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 327 del 07 marzo 2013 "Istituzione del Repertorio Regionale delle Figure Professionali. Impianto descrittivo metodologico";

VISTO l'Atto del Dirigente del Servizio Formazione professionale n. 1277 del 2 Dicembre 2013 "Approvazione dei contenuti descrittivi del RRFP";

VISTO l'Atto del Dirigente del Servizio Formazione professionale n. 1395 del 20 Dicembre 2013 "Approvazione degli standard formativi sperimentali";

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1147 del 26/07/2016 "Linee Guida per la costruzione del Sistema di Validazione e Certificazione delle Competenze della Regione Puglia (SVCC-RP)";

VISTO l'Atto del Dirigente del Servizio Formazione professionale n. 686 del 09/08/2016 di approvazione del "Repertorio Regionale delle Qualificazioni professionali e dei Percorsi disciplinati sulla base di specifiche Norme di settore" (RRQPN);

VISTA la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

VISTA la D.G.R. n. 938 del 03/07/2023 recante " D.G.R. n. 302/2022 "Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio". Revisione degli allegati."

VISTA la DGR del 07/03/2022, n. 302 recante Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di monitoraggio; Vista la D.G.R. 27 marzo 2023, n. 383 recante D.G.R. n. 302/2022 concernente "Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio". Presa d'atto del REPORT Valutazione di impatto di genere (VIG). Implementazione degli atti sottoposti a monitoraggio ed avvio nuova fase sperimentale.

VISTO il DPCM 28 gennaio 2008 recante "Linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori";

PREMESSO CHE:

- con l'art. 69 della Legge 17.5.1999, n. 144 è stato istituito, nell'ambito del sistema di Formazione Integrata Superiore (FIS), il sistema dell'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore. Tale sistema è stato riorganizzato con il D.P.C.M. 25.1.2008 con cui sono stati disciplinati, al Capo I, gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e, al Capo III, i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS).
- Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/01/2008 sono state emanate le "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori";
- il Decreto Interministeriale 91 del 7 febbraio 2013, Definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, stabilisce, all'art. 2, gli standard formativi delle specializzazioni di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, all'art. 3 le competenze in esito, all'art. 4 specifica che "i certificati di specializzazione tecnica superiore [...] sono rilasciati dalle Regioni e Province Autonome [...], sulla base del modello e delle note di compilazione di cui Allegato F";
- con Determinazione del Dirigente del Servizio Formazione Professionale n. 1278/2013, la Regione Puglia ha emanato le "Indicazioni in merito al rilascio della certificazione di specializzazione tecnica superiore per le annualità 2012 e 2013";
- con Decreto Interministeriale 27 aprile 2016 - Definizione struttura percorsi IFTS, è stato recepito l'Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 20 gennaio 2016, volto a potenziare le competenze comuni e tecnico-professionali, di cui all'All. 3 del Decreto Interministeriale 91 del 7 febbraio 2013;
- con DGR n.1982/2018 e successivo Atto del Dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 1346/2018 è stato attivato l'Avviso pubblico – a tutt'oggi vigente - per la presentazione di proposte formative di percorsi sperimentali IFTS, in assenza di finanziamento pubblico finalizzati al rilascio di Certificato di specializzazione tecnica superiore;
- nella predetta Deliberazione si rinviava a successivo provvedimento l'adozione di modalità aggiornate alle evoluzioni normative per la costituzione delle commissioni d'esame - costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'università, della formazione professionale ed esperti del mondo del lavoro - nonché le indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite e la relativa certificazione, adeguate a quanto prescritto in materia dal DPCM 25/01/2008, dal Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 7 febbraio 2013 e dall'Accordo sottoscritto in Conferenza Stato Regioni in data 20 gennaio 2016;

CONSIDERATO CHE

- Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede, all'interno della Missione 5, Componente 1, l'investimento "Sistema Duale", al fine di "promuovere l'occupazione dei giovani e l'acquisizione di nuove competenze tecniche e trasversali, [...] in un'ottica di matching tra istruzione e formazione e lavoro";
- Le "Linee Guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) in modalità duale", approvate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 139 del 2 agosto 2022, in recepimento dell'Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 27 luglio 2022, stabiliscono che i certificati realtivi ai percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore costituiscono una delle c.d. "relevant certifications", ovvero degli output che concorrono al raggiungimento del target concordato tra Governo e Commissione Europea all'interno del PNRR;
- con Determinazione Regionale n. 1650 del 20/10/2022, la Sezione Formazione ha emanato l'Avviso Pubblico IFTS/2022, a valere su fondi PNRR, con il quale sono stati finanziati percorsi che devono terminare entro il 30/11/2023, al fine del raggiungimento del target regionale PNRR;

RITENUTO, pertanto, urgente e necessario aggiornare la procedura di svolgimento degli esami per il conseguimento delle certificazioni di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, con il presente

provvedimento si propone di adottare le modalità di richiesta esami e di nomina della commissione, le modalità di svolgimento delle prove.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGs. 196/03

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Valutazione di impatto di genere

Ai sensi della D.G.R. n. 938 del 03/07/2023, la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.

L'impatto di genere stimato risulta:

- diretto

- indiretto

X neutro

- non rilevato




COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico - finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale, Sebastiano Leo, *sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché sulla base delle dichiarazioni rese e in calce sottoscritte dagli stessi con le quali, tra l'altro, attestano che il presente provvedimento è di competenza della G.R. – ai sensi dell'art. 4, 4 comma lett. K) della L.R. 7/97 – propone alla Giunta:*

1. di adottare la procedura di svolgimento degli esami per il conseguimento delle certificazioni di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, come analiticamente descritto nelle **"Linee Guida per lo svolgimento degli esami e per il rilascio della certificazione di specializzazione tecnica superiore (IFTS)"** di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che la modulistica relativa alle procedure suddette, nonché i format di attestazione, saranno adottati con successivo atto del Dirigente della Sezione Formazione;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sui siti istituzionali.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il funzionario istruttore	 Gabriele Di Palma 26.10.2023 15:07:39 GMT+01:00
	_____ (Gabriele Di Palma)
La funzionaria P.O Attuazione Sistema Competenze	 Rossana Ercolano 26.10.2023 15:01:18 GMT+01:00
	_____ (Rossana Ercolano)
Dirigente della Sezione Formazione	 Monica Calzetta 26.10.2023 14:39:09 GMT+00:00
	_____ (Monica Calzetta)


Il sottoscritto Direttore di Dipartimento **NON RAVVISA** la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni, ai sensi dell'art. 18 e 20 del DPGR n. 22/2021

**La Direttrice del Dipartimento Politiche del Lavoro,
Istruzione e Formazione**


Silvia Pellegrini
30.10.2023
11:30:38
GMT+01:00

(Silvia PELLEGRINI)

**L'Assessore alle Politiche per il lavoro, Diritto allo Studio,
Scuola, Università, Formazione Professionale**


SEBASTIANO
GIUSEPPE LEO
30.10.2023
18:24:29 UTC

(Sebastiano LEO)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale, Sebastiano Leo;

viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di adottare la procedura di svolgimento degli esami per il conseguimento delle certificazioni di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, come analiticamente descritto nelle "**Linee Guida per lo svolgimento degli esami e per il rilascio della certificazione di specializzazione tecnica superiore (IFTS)**" di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stabilire che la modulistica relativa alle procedure suddette, nonché i format di attestazione, saranno adottati con successivo atto del Dirigente della Sezione Formazione;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sui siti istituzionali.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA



**REGIONE
PUGLIA**

**Dipartimento Politiche del Lavoro,
Istruzione e Formazione**

SEZIONE FORMAZIONE

ALLEGATO A

LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI E PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI SPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS)

Sommario

1. NOMINA E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE D’ESAME	2
2. PROVE D’ESAME	3
3. PROVE D'ESAME PER GLI STUDENTI DISABILI E CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	4
4. CERTIFICAZIONE	4

1. NOMINA E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE D’ESAME

La nomina della Commissione d’esame avviene ad opera del Dirigente della Sezione Formazione a seguito di esplicita richiesta da parte dell’organismo formativo, secondo format che sarà adottato con successivo provvedimento.

La richiesta deve essere inoltrata 30 gg prima della data indicata per l’esame che, si sottolinea, rimane puramente indicativa per l’Amministrazione ricevente.

La composizione della Commissione è la seguente:

- 1 presidente: funzionario regionale di categoria non inferiore alla D, esperto in processi formativi o operante nel settore di riferimento del corso, oppure un docente o un ricercatore universitario, ovvero un preside o un docente di ruolo di scuola media superiore, di indirizzo coerente con il tipo di idoneità da conseguire (nominato dalla Sezione Formazione sulla base delle procedure vigenti);
- 1 componente esperto di settore indicato da impresa o associazione di imprese partner del progetto
- 1 componente esperto di settore/materia indicato dall’università partner del progetto
- 1 componente esperto di settore/materia indicato dall’Istituzione scolastica partner del progetto
- 1 componente esperto di settore/materia indicato dall’organismo di formazione: tale ruolo può essere ricoperto da una delle risorse professionali che hanno contribuito alla realizzazione del percorso, ad esclusione di coloro che hanno ricoperto unicamente funzioni di tipo amministrativo.

Al fine di garantire carattere di terzietà alla commissione d’esame il presidente e i componenti esperti designati (azienda/università/istituzione scolastica) non devono aver svolto ruoli (docente/tutor/coordinatore/tutor di stage aziendale) nell’erogazione del percorso formativo oggetto di valutazione .

All’atto di insediamento della Commissione, il Presidente prende atto di eventuali sostituzioni richieste formalmente dagli Enti rappresentati. Accertata l’impossibilità imprevista e sopravvenuta dei componenti designati, la commissione d’esame è ritenuta validamente costituita con la presenza di:

- 1) Presidente;
- 2) Uno dei componenti esperti designati(azienda/università/istituzione scolastica);
- 3) il componente esperto indicato dall’organismo di formazione.

Le funzioni del Presidente sono descritte nell’Allegato A.D. N. 1259 del 05 agosto 2022 e ss.mm.ii.

Il Presidente e la Commissione devono attenersi alle seguenti disposizioni:

1. acquisire l’elenco relativo agli allievi ammessi all’esame (verbale di ammissione) firmato dal responsabile dei corsi a garanzia del rispetto del numero massimo di assenze, nonché dell’andamento di ciascun partecipante relativo agli apprendimenti del corso;
2. verificare la corrispondenza delle prove predisposte dall’organismo formativo (nel numero di tre che saranno sottoposte pubblicamente a sorteggio da una persona candidata) in rapporto agli obiettivi raggiunti e all’utilizzo delle attrezzature e dei materiali per l’espletamento delle prove stesse, tenendo presente i particolari bisogni che possono sorgere dalla presenza di soggetti diversamente abili;
3. siglare la prova selezionata in fase di sorteggio;
4. verificare l’identità dei candidati, attraverso l’esibizione di un documento personale, registrandone gli estremi nel verbale d’esame;
5. siglare gli elaborati;
6. compilare, a seguito dello scrutinio finale, il verbale d’esame, secondo il format che sarà adottato con successivo provvedimento, e apporre le firme a conferma della correttezza di quanto sullo stesso riportato;
7. registrare le assenze giustificate e segnalare nel verbale la necessità di eventuali sessioni suppletive

Nel verbale lo spazio riservato alle osservazioni deve essere utilizzato per mettere in luce:

- eventuali anomalie o carenze emerse nel percorso formativo;
- la regolarità circa lo svolgimento delle prove, e agli adempimenti previsti per l’organismo formativo;
- l’esito delle prove, relativamente alla preparazione riscontrata negli allievi;
- il riscontro circa allievi assenti giustificati che dovranno essere sottoposti ad apposito nuovo esame, allegando copia della relativa documentazione.

Del verbale firmato dovranno essere prodotte 2 copie conformi all’originale, con la seguente destinazione:

- n. 1 copia da allegare agli attestati prodotti in originale all’atto della presentazione degli stessi all’Ufficio dell’Amministrazione per le opportune verifiche, unitamente a 2 copie dell’elenco attestati redatto secondo il format che sarà adottato con successivo atto;

- n. 1 copia per il Presidente di Commissione che provvede alla consegna dello stesso agli Uffici dell’Amministrazione competenti per la gestione delle attività.

L’Amministrazione, si riserva di adottare modalità diverse di trasmissione della documentazione, in conseguenza della realizzazione di procedure informatizzate per il rilascio delle attestazioni in uscita.

Ai componenti delle commissioni spetta un compenso per ogni giornata di seduta, nella misura prevista dalla vigente normativa regionale (D.G.R. n.986 del 26/06/2007, e D.G.R. n. 9 settembre 2010, n. 1919).

Il compenso non è corrisposto al Presidente di Commissione/funziario regionale, ma è versato dall’organismo formativo direttamente in conto entrate nelle casse regionali entro il termine di svolgimento delle procedure d’esame. Tale previsione non si applica al personale regionale in quiescenza.

Ai componenti delle commissioni, che non usufruiscono di alcun trattamento di missione a carico delle proprie amministrazioni di appartenenza e che non risiedono nella località di svolgimento degli esami, spetta il rimborso delle spese di viaggio nella misura e con le modalità previste dalle norme vigenti per il personale regionale.

Le spese per indennità di presenza e rimborso spese di viaggio sono a carico dall’organismo formativo possibilmente al termine dell’ultima seduta d’esame e, comunque, non oltre venti giorni da tale data predisponendo all’uopo l’apposito modello di liquidazione.

2. PROVE D’ESAME

Accedono all’esame coloro che hanno frequentato almeno il 75% del percorso formativo.

La progettazione delle prove d’esame deve essere effettuata a cura dell’Organismo di formazione.

È richiesta agli Organismi di formazione la progettazione delle prove d’esame da presentare alla Sezione Formazione, congiuntamente alla richiesta di costituzione della Commissione, 30 giorni prima della realizzazione delle stesse. La Sezione provvede a trasmetterla al Presidente.

La sessione d’esame, finalizzata al rilascio del certificato di specializzazione tecnica superiore, deve accertare l’effettivo possesso di tutte le Competenze previste dalla Specializzazione tecnica IFTS di riferimento, delle Competenze comuni a tutte le specializzazioni IFTS di riferimento nazionale e delle eventuali competenze della figura regionale del Repertorio Regionale delle Figure Professionali, prese a riferimento in fase di progettazione del corso.

La progettazione delle prove di esame viene condivisa in sede di riunione preliminare della Commissione. Deve essere assicurato un sistema di valutazione delle singole competenze coerente con i contenuti delle stesse, in termini di tipologie di prove e di modalità di effettuazione delle stesse.

In sede d’esame le prove avranno le caratteristiche di seguito riportate.

1. La prova tecnico pratica è la prova principe per la valutazione delle competenze oggetto di certificazione. Le prove tecnico-pratiche devono essere progettate con la finalità esplicita di verificare la capacità dell’individuo di realizzare la performance oggetto di valutazione e deve essere realizzata preferibilmente attraverso l’uso di strumentazione e materiali propri del contesto lavorativo. La prova può tuttavia essere costituita, laddove ciò sia reso necessario, da elaborati tecnici, simulazioni, analisi di caso, questionari a domande strutturate ai fini della verifica pratica delle competenze previste dagli standard oggetto di valutazione. La scelta del livello di svolgimento della prova, individuale o di gruppo, deve tener conto delle caratteristiche tipiche dei contesti organizzativi in cui si realizza l’attività professionale prevista. Ciascuna prova può valutare le performance riferite ad una o più Competenze. Questa scelta deve essere esplicitata in fase di progettazione.

2. Il colloquio è parte integrante delle prove di valutazione ed è obbligatorio. L’oggetto del “colloquio”, che si svolge a livello individuale, è costituito dall’esplicitazione, dal commento e dalle motivazioni di quanto realizzato nel corso della prova pratica e della formazione in contesto lavorativo (alternanza/apprendistato), nonché dalla illustrazione dell’eventuale project work.

Le prove incidono sul punteggio complessivo dell’esame con il seguente peso specifico:

- prova tecnico-pratica: punteggio massimo attribuibile 80/100
- colloquio : punteggio massimo attribuibile 20/100

Il punteggio minimo per acquisire l’idoneità è 60/100 punti. L’esito della valutazione è espresso nel verbale con la seguente forma: “IDONEO/A” , “NON IDONEO/A”.

È facoltà della Commissione articolare ulteriormente la propria valutazione (per esempio attraverso valutazioni di corredo espresse in forma testuale libera), a condizione che sia comunque garantita la restituzione degli esiti secondo il sistema numerico di attribuzione dei punteggi previsto.

Nei casi in cui, in esito all’esame, un allievo non consegua l’idoneità verrà preso in considerazione l’esito della “valutazione intermedia” attribuito a ciascun candidato al termine del percorso formativo, e manifestato dall’Organismo di Formazione al momento dell’insediamento della Commissione.

La valutazione intermedia è espressa attraverso un punteggio in centesimi ed è intesa come la risultante delle seguenti tre componenti valutative:

- l’andamento del percorso: per “andamento del percorso” s’intende una valutazione complessiva dell’allievo derivante da alcuni elementi quali la motivazione, la partecipazione oltre che la frequenza al percorso durante condotta nello svolgimento del percorso;
- la valutazione degli apprendimenti a fine UF;
- la valutazione dell’apprendimento in ambito lavorativo (alternanza/apprendistato);

La “valutazione intermedia” viene presa in considerazione alle seguenti condizioni:

- il punteggio conseguito in esito all’esame in relazione a tali competenze sia compreso tra 55 e 59;
- il punteggio conseguito in relazione alla valutazione intermedia sia pari o superiore a 70. In questo caso, al punteggio conseguito in esito alle prove d’esame vengono aggiunti ulteriori 5 punti

La valutazione complessiva dell’esame finale è data quindi dalla media delle valutazioni raggiunte dal candidato in esito alle prove d’esame, comprensive:

- dell’esito alle prove d’esame;
- degli eventuali 5 punti aggiuntivi derivanti dall’esito della valutazione intermedia (qualora il punteggio in essa conseguito sia pari o superiore a 70) e che vengono aggiunti solo nei casi in cui, a seguito delle prove d’esame, sia stato conseguito dal candidato un punteggio di non idoneità compreso tra 55 e 59 centesimi.

3. PROVE D’ESAME PER GLI STUDENTI DISABILI E CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Per le prove d’esame degli studenti con disabilità che presentano una richiesta di speciale attenzione per la particolare situazione di svantaggio scolastico e degli studenti con bisogni educativi speciali – BES, le commissioni d’esame applicano le semplificazioni indicate nel giudizio di ammissione sulla base del Piano Formativo Individualizzato ed eventualmente nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) di cui all’art. 12, comma 5 della L. 104 del 05/02/1992 e ss.mm.ii.

Allo studente che abbia seguito un percorso speciale con una programmazione non riconducibile agli obiettivi previsti dallo standard della figura professionale di riferimento e abbia sostenuto un esame con prove riferite al PEI viene rilasciato un attestato di frequenza, di cui all’art. 17 c.4 della L. 104/1992, integrato dal certificato delle competenze effettivamente acquisite, secondo format che sarà reso disponibile dalla Sezione Formazione.

4. CERTIFICAZIONE

Il certificato di specializzazione tecnica superiore, predisposto dall’Organismo formativo è rilasciato dalla Sezione Formazione della Regione Puglia secondo il modello che sarà adottato con successivo provvedimento e conformemente al DPCM del 25/01/2008 allegato ed è firmato dal responsabile del procedimento designato dal dirigente della Sezione.

Le modalità per il rilascio degli attestati finali seguono le disposizioni previste dalle vigenti discipline e prassi regionali in materia di formazione professionale, in quanto applicabili.